

Alcune considerazioni su voto parlamentare a distanza, corpi del sovrano e metafisica costituzionale della presenza

MAURIZIO BOZZAOTRE*

Sommario

1. I lavori parlamentari alla prova del COVID-19 - 2. Voto a distanza e Costituzione - 3. Il voto come volontà: formazione e manifestazione - 4. La libertà di voto alla prova del corpo (fisico e politico) - 5. Libertà come presenza: prolegomeni di metafisica costituzionale.

Data della pubblicazione sul sito: 11 aprile 2020

Suggerimento di citazione

M. BOZZAOTRE, *Alcune considerazioni su voto parlamentare a distanza, corpi del sovrano e metafisica costituzionale della presenza*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2, 2020. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it

* Dottore di ricerca in Amministrazione pubblica europea e comparata nell'Università degli studi di Roma "La Sapienza"; avvocato del Foro di Pistoia. Indirizzo mail: maurizio.bozzaotre@fastwebnet.it.

1. I lavori parlamentari alla prova del COVID-19

Uno degli effetti dell'emergenza legata alla diffusione del COVID-19, che sta emergendo in tutta la sua drammaticità, riguarda l'organizzazione dei lavori del nostro Parlamento. La situazione è di tale gravità per cui la stessa accessibilità pratica dei Palazzi in cui le Camere hanno sede viene messa in discussione da esigenze di carattere sanitario. Una condizione che non può che indurre il giurista ad alcune riflessioni. Riflessioni che, portate ad estreme conseguenze, potrebbero perfino coinvolgere il proprio modo di guardare la realtà.

La premessa. Il giurista si occupa di fatti e oggetti "sociali", quali, ad esempio, debiti, reati, provvedimenti e - appunto - istituzioni. Per il giurista, la cosa "Parlamento" è prima di tutto una entità organizzata istituita da norme (in primo luogo quelle contenute nella Costituzione e nei regolamenti parlamentari), cui vengono attribuiti determinati poteri. Il non-giurista ha invece (quanto meno nell'immediatezza) un'altra immagine della cosa "Parlamento", che coincide quasi esclusivamente con la *sede* intesa in senso *fisico* (Palazzo Madama per il Senato o Palazzo Montecitorio per la Camera). Naturalmente, come sempre accade, le cose non sono così schematicamente disgiunte: è chiaro che il giurista sa benissimo dove fisicamente si riuniscono le Camere del Parlamento; dal canto suo, il non-giurista sa altrettanto bene che il Palazzo non è solo un edificio ma è l'incarnazione di un potere. Il che dimostra ancora una volta, riproponendo qui una felice intuizione di alcuni decenni fa, che il sovrano ha (almeno) *due corpi*: uno fisico e uno politico¹; e questo vale anche per quello democraticamente eletto². Più o meno come la realtà, che ha anch'essa un corpo *fisico* (fatto di palazzi, tavoli, sedie, ecc.), e uno costruito *socialmente* (fatto di debiti, reati, leggi e istituzioni)³.

Il problema si pone allorché, nel dibattito tra chierici, una dimensione tende ad assorbire o schiacciare l'altra. Ed è proprio quel che forse sta accadendo nella discussione sviluppatasi tra i giuristi a proposito di una questione molto importante, anzi fondamentale per un sistema che vuol continuare a definirsi democratico, ossia il cosiddetto "voto a distanza" del Parlamento.

I termini della questione sono - in estrema sintesi - i seguenti.

¹ Il riferimento è, ovviamente, a E. KANTOROWICZ, *The King's Two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology*, Princeton, 1957; trad. it., *I due corpi del Re. L'idea di regalità nella teologia politica medievale*, Torino, 1989.

² Lo ricorda da ultimo, con la consueta raffinatezza, R. ESPOSITO, *Istituzioni e reti: il sistema immunitario del Paese*, "L'Espresso", 15.03.2020, p. 24.

³ Di questi ultimi si occupa una branca della filosofia teoretica contemporanea denominata "ontologia sociale". Una ricostruzione complessiva e aggiornata in T. ANDINA, *Ontologia sociale. Transgenerazionalità, potere, giustizia*, Roma, 2016.

Da un lato, nella sua cecità livellatrice, il virus non sta risparmiando i nostri parlamentari, molti dei quali sono addirittura in “quarantena” perché contagiati o anche solo in via precauzionale. In aggiunta, esigenze di tutela sanitaria dovrebbero scongiurare che ci si sposti da ogni parte del Paese per raggiungere Roma e riunirsi in assembramenti (tenendo conto che non c'è solo il lavoro in aula, ma ci si riunisce nelle commissioni, nei gruppi parlamentari, con i vari staff burocratici, ecc.), aumentando il rischio di contagio.

D'altro canto, però, si ricorda giustamente che la massima istituzione rappresentativa della volontà popolare non si possa certo fermare. E ciò - si ammonisce - a maggior ragione in momenti emergenziali come questi⁴. Anche perché tutta una serie di funzioni e servizi essenziali per il nostro vivere quotidiano non sono affatto fermi. Dagli ospedali alle forze di polizia, ai servizi pubblici, alle filiere produttive dei beni di necessità, ecc.

Insomma, una situazione non certo facile, da alcuni efficacemente riassunta nei seguenti termini: da un lato il Parlamento non può fermarsi, ma dall'altro non può neppure rischiare di fermarsi⁵.

La questione, come si vede, è della massima delicatezza, trattandosi del Parlamento della Repubblica, organo di rango costituzionale *superiores non recognoscens*. Il che comporta, come ovvia e prima conseguenza, che non possa certo essere il rispetto di un atto emanato dal potere esecutivo (quali che ne siano la forma e le ragioni) ad impedire all'organo titolare del potere legislativo di riunirsi, non potendo tale decisione spettare ad altri che a quest'ultimo. E non sembra che una scelta del genere possa fondarsi su ragioni diverse da quelle basate sui principi (di rango costituzionale) di funzionamento e di continuità istituzionale⁶. Ma, invero, è lo stesso principio che impone che le Camere debbano funzionare a richiedere che esse... siano *in grado* di poterlo fare, ed in questa condizione non può essere che

⁴ Tra i primi, C. MELZI D'ERIL e G.E. VIGEVANI, *Il Parlamento non sia assente*, “Il Sole-24 Ore”, 15.03.2020.

⁵ B. CARAVITA, *L'Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana*, in www.federalismi.it

⁶ Sul principio di continuità istituzionale rimane fondamentale L. ELIA, *La continuità nel funzionamento degli organi costituzionali*, Milano, 1958. Più di recente, F.S. MARINI, *Il principio di continuità degli organi costituzionali*, Milano, 1997. Si vedano anche R. MARRAMA, *Titolari degli organi pubblici e principio di continuità*, Napoli, 1969; R. DICKMANN, *Dal principio di continuità al “principio di stabilità” delle istituzioni nella transizione costituzionale*, “Foro Amm. C.d.S.”, 2004, pp. 1535 ss. Dal canto suo, la Corte costituzionale si è più volte occupata del tema nelle varie occasioni in cui è stata chiamata a giudicare dell'ammissibilità di *referendum* abrogativi riguardanti leggi elettorali: una rassegna è reperibile in https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/stu257_continuita.pdf.

lo stesso Parlamento a stabilire la misura del bilanciamento tra *necessità* del proprio funzionamento e *concreta possibilità* di rispettare l'obbligo di funzionare. Tenendo di certo presente che la posta in gioco, oltre alla nostra salute individuale e collettiva, è la stessa *salus rei publicae*⁷.

2. Voto a distanza e Costituzione

Al fine di ovviare ad un problema che va a coinvolgere quel che gli anglosassoni definirebbero *The Very Heart* del nostro sistema democratico, è stata pertanto avanzata da più autori la proposta di riorganizzare il lavoro parlamentare, in modo da garantirne la continuità, con modalità tali da poter fare a meno della presenza fisica dei parlamentari⁸.

A tale riguardo, viene subito in rilievo l'art. 64 della Costituzione, che al terzo comma prevede che «le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale».

La domanda diventa dunque la seguente: quando la Costituzione richiede una “presenza” intende imporre necessariamente una partecipazione fisica all'interno della sede individuata come tale (che sia l'Aula o la commissione)?

⁷ Interesse quest'ultimo che la stessa Corte costituzionale ha più volte definito «preminente su qualunque altro, perché riguardante la esistenza stessa dello Stato» (in questi termini, ad esempio, la discussa sentenza n. 24 del 2014, criticamente annotata da A. PACE, *Le due Corti e il caso Abu Omar*, “Giur. Cost.”, 2014, pp. 389 ss.; A. VEDASCHI, *Il segreto di Stato resta senza giudice*, ivi, pp. 394 ss.; G. BARBARA, *Il conflitto di attribuzione sulla vicenda 'Abu Omar'*, “Cass. Pen.”, 2014, pp. 1521 ss.). Sarà però il caso di sottolineare come, in una situazione quale quella attuale, assolutamente inedita e assai poco indagata in precedenza in ambito dottrinale, sia quanto mai necessaria una riflessione nella quale benessere del corpo fisico dei consociati e tutela del corpo politico della *res publica* non assurgano a poli frontalmente e dialetticamente contrapposti in un gioco a somma nulla, bensì vengano assunti quali termini di una co-implicazione da stimolare ed esplorare in tutta la sua problematicità. Stimolo che costituisce precisamente la finalità di questo scritto, come si avrà modo di tornare a dire in conclusione.

⁸ Ritengono necessario e inevitabile, con varie argomentazioni, il ricorso al voto a distanza F. CLEMENTI, *Parlamento difeso con il voto a distanza*, “Il Sole-24 Ore”, 16.03.2020, P. Pasquino, *Il corona virus contro il Parlamento*, <http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/03/17/il-corona-virus-contro-il-parlamento/>, 17.03.2020; C. FUSARO, *Le Camere nell'emergenza della pandemia*, <https://perfondazione.eu/le-camere-nellemergenza-della-pandemia/>, 18.03.2020; S. CURRERI, *Il Parlamento ai tempi del COVID-19: perché è necessario e legittimo il voto a distanza*, <https://perfondazione.eu/il-parlamento-ai-tempi-del-covid-19-perche-e-necessario-e-legittimo-il-voto-a-distanza/>, 20.03.2020.

Ora, a tal proposito è ormai opinione assai diffusa che la disposizione appena citata (in uno con quelle contenute nei regolamenti parlamentari) possa e debba essere suscettibile di una sua “attualizzazione” - esattamente com'è accaduto per altre espressioni contenute nella Carta costituzionale -, estendendo la nozione di presenza anche a modalità di collegamento virtuale (videoconferenza), come del resto accade in numerosi ambiti della vita associata (dai corsi di insegnamento ai consigli di amministrazione, ecc.)⁹. La possibilità di “presenza” (e voto) a distanza, utilizzando le più avanzate modalità offerte dalla tecnica, sembrerebbe dunque non solo possibile ma anche costituzionalmente legittima.

Questione risolta, allora? Forse non del tutto.

Rimane infatti un problema non da poco determinare e disciplinare le modalità con cui il voto a distanza possa formarsi ed essere espresso. Tenendo conto di quanto sia imprescindibilmente necessario garantire che il voto “da remoto” sia e rimanga «personale ed eguale, libero e segreto» come recita l'art. 48 Cost. (norma che si completa con il divieto di mandato imperativo garantito dall'art. 67)¹⁰. È infatti di tutta evidenza che, quale che sia il grado di evoluzione tecnologica cui si può praticamente pervenire, si debba avere la certezza pressoché assoluta che l'espressione di voto del singolo parlamentare si formi con pienezza di libertà e si manifesti in modalità personale, eguale e (quando previsto) segreta.

Si tratta di aspetti assolutamente inaggirabili e di non facile soluzione.

⁹ Cfr., ad esempio, B. CARAVITA, *op. cit.*, per il quale l'idea che la “presenza” richiamata dalla Costituzione debba necessariamente significare compresenza fisica sia ormai da ritenersi “obsoleta”. Peraltro, è noto come già oggi la presenza dei membri del Parlamento possa essere “virtuale” in base, ad esempio, alla disciplina dei congedi e delle missioni, a cagion della quale parlamentari fisicamente assenti in aula sono ritenuti presenti ai fini del computo dei *quorum* previsti per le votazioni. La stessa disciplina del voto al Senato, com'è noto, assegnava segno contrario agli assenti in aula. Ma, invero, un conto è attribuire, in modo certo e prevedibile, un *determinato* effetto al *fatto*, obiettivo e incontestabile (o comunque verificabile), della *mancata* presenza; ben altra questione, come si vedrà tra breve, è da ritenersi quella di istituire una forma *alternativa* e virtuale di “presenza” che sostituisca *a tutti gli effetti* quella fisica.

¹⁰ Com'è naturale, vista la collocazione della disposizione nella topografia costituzionale, la dottrina ha concentrato l'analisi assumendo il punto di vista del corpo elettorale (cfr., ad esempio, F. LANCHESTER, voce *Voto (diritto di) (dir. pubbl.)*, “Enc. Dir.”, vol. XLVI, Milano, 1993, spec. pp. 1125 ss.; E. BETTINELLI, voce *Diritto di voto*, “Dig. Disc. Pubbl.”, vol. V, Torino, 1999, spec. pp. 228 ss.), ma è pacifico che la disposizione in esame sia suscettibile di applicarsi (con i debiti distinguo quanto alla segretezza) anche al voto espresso dagli eletti nei vari organi rappresentativi.

3. Il voto come volontà: formazione e manifestazione

Dei quattro requisiti necessari stabiliti dal citato art. 48, conviene innanzi tutto distinguere quelli relativi alla *manifestazione* della volontà da quelli che invece attonano alla *formazione* di quella stessa volontà.

Sotto il primo aspetto (manifestazione) si collocano i requisiti della *personalità* (non delegabilità), dell'*eguaglianza* (ogni voto conta in modo eguale), della *segretezza* (laddove sia prevista o disposta) del voto. Sotto il secondo (formazione), si colloca invece la *libertà* (come assenza di costrizioni, fisiche o psichiche) nella scelta di voto.

Ora, quanto alla manifestazione, sembra che, sia pure con notevole sforzo sia sul piano strettamente tecnico che su quello normativo, si possa immaginare in un prossimo futuro di poter giungere a modalità praticabili in termini di attendibilità e funzionalità. In particolare, sarà primariamente necessario dotarsi di adeguate strumentazioni tecnologiche (che ovviamente avranno bisogno di una fase di sperimentazione), che assicurino senza ombra di incertezza la possibilità di una connessione telematica che funzioni in modo ininterrotto ed in tempo reale, in esatta corrispondenza temporale con tutti gli altri soggetti (parlamentari, funzionari, datilografi, ecc.) connessi nella “seduta” virtuale.

In secondo luogo, accanto alle predisposizioni tecniche, occorreranno anche “aggiustamenti” sul piano normativo, giacché non sembra si possa procedere senza operare una adeguata modifica dei regolamenti parlamentari (da approvarsi a maggioranza assoluta *ex art. 64 Cost.*). In terzo luogo, è evidente che non potranno comunque aggirarsi le regole sul procedimento legislativo previste direttamente dalla Costituzione (art. 72)¹¹.

E però, quand’anche si siano risolti gli aspetti problematici (sul piano tecnico e normativo) attinenti alla espressione del voto, rimane da affrontare la questione della *libertà* del medesimo, requisito che non attiene strettamente al momento della manifestazione bensì a quello della *formazione* della volontà del parlamentare. Qui, ovviamente, si intende il termine “libertà” - come già accennato - come *assenza di costrizioni* fisiche o psichiche (non interessando in questa sede la libertà morale, in quanto direttamente proporzionale al peso specifico della coscienza del singolo, dunque non di stretta pertinenza del giurista in quanto tale). Viene qui insomma in rilievo, richiamando l’immagine poc’anzi evocata, il corpo “fisico” del parlamentare, la cui integrità incide ovviamente sulla tutela del suo corpo “politico”, ossia la funzione che è chiamato ad esercitare in rappresentanza della collettività nazionale. Due corpi che assumono le sembianze di due corni di un dilemma nient’affatto facile da sciogliere.

¹¹ Per queste considerazioni si veda ancora B. CARAVITA, *op. cit.*

4. La libertà di voto alla prova del corpo (fisico e politico)

Ecco, della esistenza di entrambi questi corpi(-corni), e della notevole rilevanza per il dibattito in esame, è necessario che il giurista sia pienamente avveduto, abituato com'è a "vedere" solo il lato politico dei due corpi dell'odierno sovrano-legislatore; abituato com'è a trattare il Parlamento non come luogo fisico costruito materialmente ma come oggetto sociale istituito normativamente.

Ora, nel momento in cui si faccia questione dell'assenza di costrizioni fisiche, e dunque della stessa integrità del corpo fisico del parlamentare, sembra che la questione del voto a distanza si complichino notevolmente, venendo in luce aspetti che non appaiono agevolmente rimediabili sul piano tecnico-pratico e tecnico-normativo.

Il condensato di tutto quel che è in gioco sembra potersi racchiudere in una domanda: anche riuscendo ad assicurare la personalità, l'eguaglianza e la segretezza del voto mediante i necessari aggiustamenti tecnologici e giuridici, con quali modalità si può garantire, con sufficiente grado di sicurezza, la libertà del voto del singolo parlamentare nel momento in cui questi si trovi ad esercitare la sua scelta non in un ambiente pubblico e "protetto" (com'è certamente un'aula parlamentare), ma in un luogo "altro" e in solitaria? Domanda che non sembra del tutto peregrina, alla luce delle molteplici questioni che essa va a suscitare.

In particolare, è evidente che questi luoghi "altri" dovranno avere caratteristiche in grado di rispondere ad elementari esigenze di tutela non solo del corpo "politico" del parlamentare ma anche di quello puramente fisico. Ma se è così, non potendosi certo presumere in via assoluta che la dimora privata del singolo parlamentare possa automaticamente rispondere a tali requisiti (per tacer delle molteplici ragioni di opportunità che potrebbero addirittura sconsigliare una tale dislocazione), sorge immediato un duplice problema: quali caratteristiche dovrebbero avere i luoghi dai quali il deputato o senatore partecipano da remoto alla seduta di aula o di commissione? E chi avrà il potere-dovere di verificarne la rispondenza? Quesiti dai quali ne scaturiscono progressivamente altri: si giungerà al punto di individuare luoghi "protetti" capillarmente diffusi sul territorio (altrimenti che senso avrebbe il divieto di recarsi nella Capitale)? E quali saranno? Caserme e Questure? Insomma e riassumendo: possiamo serenamente accettare che il rappresentante del popolo eserciti le sue funzioni in solitario e guardato a vista (in casa o in altro luogo attrezzato *ad hoc*) da una scorta armata, sia pure a tutela della sua incolumità¹²?

¹² Non potendosi peraltro ignorare le serie implicazioni di rischio in ordine all'effettività del principio di separazione dei poteri, nel momento in cui la concreta possibilità di libero esercizio di voto dei titolari del potere legislativo - si badi: isolatamente dislocati - venga

5. Libertà come presenza: prolegomeni di metafisica costituzionale

Come si vede, si tratta di aspetti di notevole problematicità, che non si possono saltare a piè pari limitandosi a predisporre una connessione web più o meno “sicura” dotata di *pen-drive* con password personalizzata. Aspetti che impongono di valutare con estrema cautela l’opzione di introdurre forme di voto parlamentare a distanza, tenendo conto di tutte le variabili del caso¹³. Un’opzione che - nel caso in cui non si possa proprio far diversamente - sarà bene limitare ai casi di strettissima necessità e urgenza, una volta approntate quelle misure necessarie tali da garantire che il voto espresso sia realmente conforme, in tutti i suoi aspetti, alla norma e allo spirito costituzionale¹⁴.

fatta dipendere dagli apparati del potere esecutivo. A meno che non si immagini una modifica ordinamentale che preveda che il singolo parlamentare possa... direttamente “disporre” delle forze di polizia al suo seguito, sulla falsariga di quanto previsto per l’autorità giudiziaria all’art. 109 Cost.

¹³ Esprime non poche perplessità sul piano pratico e giuridico, con dovizia di argomenti e puntualità di riferimenti normativi, R. DICKMANN, *Alcune questioni di costituzionalità in tema di voto parlamentare a distanza*, www.federalismi.it, 1°.04.2020.

¹⁴ Forse non sarà improprio richiamare in questa sede quanto ritenuto da Corte cost., sent. n. 379/1996 (in “Giur. It.”, 1997, I, 291 con nota di A. MENCARELLI, *Insindacabilità ex art. 68, 1° comma, Cost. o vizio formale della legge per violazione del principio della personalità del voto parlamentare?*); nell’escludere il sindacato giurisdizionale penale in un caso accertato di sostituzione illecita di deputati assenti al momento del voto da parte di colleghi presenti (i c.d. “pianisti”), la Corte ha chiaramente affermato che «I diritti la cui titolarità ed il cui esercizio abbiano come presupposto lo “status” di parlamentare e ne connotino la funzione possiedono [...] uno statuto fondato sulla Costituzione e plasmato dal principio di autonomia delle Camere. È in relazione a tali diritti che la *non interferenza* dell’autorità giudiziaria civile o penale si afferma con la *massima coerenza*, in quanto essa è finalizzata al soddisfacimento del bene protetto dagli artt. 64, 72 e 68 della Costituzione: la *garanzia del libero agire del Parlamento* nell’ambito suo proprio e l’esclusiva competenza di ciascuna Camera a prevedere ed attuare i rimedi contro gli atti ed i comportamenti che incidano negativamente sulle funzioni dei singoli parlamentari e che pregiudichino il corretto svolgimento dei lavori. Tra questi comportamenti, aventi una natura squisitamente funzionale, è certamente da includersi *l’esercizio del voto in Parlamento*, alla pari - del resto - con l’esercizio di ogni altra funzione derivante dalla disciplina dei procedimenti parlamentari o dalle norme di organizzazione che ciascuna Camera si sia data autonomamente» (punto 6 in diritto, corsivi miei). Vi è da chiedersi se ad identiche conclusioni la Corte perverrebbe in caso di illecita “surroga” nel voto virtuale. Si tenga a mente che le sostituzioni sopra ricordate erano avvenute per mano (è il caso di dire) di soggetti comunque legittimati a presenziare in aula in quanto colleghi degli assenti; immaginare quali conseguenze giuridiche (in termini, ad esempio, di validità dell’atto così approvato) dovessero scaturire in caso di sostituzione del parlamentare nel voto a distanza da parte di soggetto estraneo e non

In attesa della predisposizione di tali misure e riservando ogni valutazione in merito, si possono nel frattempo esprimere alcune considerazioni relative al dibattito in corso, riprendendo un accenno operato in precedenza.

A tale proposito, dovendo affrontare il tema con la piena consapevolezza che le circostanze impongono, sembrerebbe massimamente opportuno che si recuperasse nel... corpo della discussione anche un aspetto rimasto forse in ombra, ossia il semblante fisico del Parlamento, inteso questa volta come sede-edificio materiale in grado - in condizioni di normalità democratica - di assicurare (per il carattere pubblico delle sedute, per le prerogative garantite dall'ordinamento, ecc.) l'incolumità del corpo fisico dei suoi "inquilini".

Ma, per operare questo necessario recupero, forse il giurista dovrebbe stavolta cessare di inforcare gli "occhiali" che usualmente utilizza per "vedere" quella realtà sociale a nome "ordinamento giuridico" che ha il compito di comprendere e interpretare, e cogliere che quel che egli chiama "legislatore" non è solo un'entità concettuale frutto di una costruzione normativa socialmente istituita, ma ha anche un corpo fisico da preservare nella sua integrità allo scopo di garantire al massimo quella libertà di voto senza la quale non avrebbe senso anche solo conversare di normalità democratica. Nella consapevolezza, ovviamente, che la tutela del corpo fisico è assicurata anche da oggetti normativi quali prerogative e garanzie, in un gioco di rimandi in cui ciascuno dei due corpi si "tiene" in quanto intimamente legato all'altro (almeno fino a quando il fisiologico ricambio democratico non faccia cessare la permanenza *pro-tempore* di tale duplicità in capo a *quel* singolo deputato o senatore per istituirne una nuova in capo ad altri senza soluzione di continuità). Un rapporto - come si accennava poc'anzi - non di contrapposizione dialettica bensì - all'opposto - di complementarità; un legame che l'attuale e inedita situazione emergenziale imporrebbe di analizzare sotto una nuova luce in tutte le sue stratificazioni, teoriche e pratiche.

Quanto detto porta a svolgere un'ultima considerazione in ordine al concetto di *presenza*, per quanto fin qui affiorato in questa breve indagine. Senza avventurarsi in dissertazioni di carattere metafisico¹⁵, che si lasciano agli esegeti di pensatori come Martin Heidegger o Jacques Derrida, sembra di poter concludere che, *ai nostri fini* (cioè ai fini di una effettiva resilienza dei corpi in cui si incarna il nostro ordinamento democratico costituzionale), il concetto

legittimato non appare impresa agevole, e può forse offrire una misura nient'affatto approssimativa dei fattori di rischio in gioco. Per non parlare della necessità di radicale ripensamento della nozione stessa di *interna corporis acta*.

¹⁵ Prime stimolanti tracce in tale direzione in M. ADINOLFI, *Voto a distanza e modalità di presenza: una questione di principio*, <https://perfondazione.eu/voto-a-distanza-e-modalita-di-presenza-una-questione-di-principio/>, 19.03.2020.

in questione pertenga non tanto ad una dimensione spazio-temporale dell'esistenza quanto ad una dimensione *pratica* che investe la *libertà*. La (com)presenza fisica dei parlamentari in uno spazio individuato e circoscritto (il tanto vituperato Palazzo), circondato e protetto da diritti e garanzie (*in primis* costituzionali), è ciò che, ad oggi e salvo alternative tutte da immaginare e implementare, garantisce al meglio la loro libertà. E, a sua volta, è questa libertà del corpo fisico del legislatore (inteso come singolo deputato o senatore) che costituisce la miglior tutela del corpo politico del Legislatore (inteso come organo democraticamente rappresentativo di una collettività).

In fondo, ciò di cui si sta discorrendo non è che uno dei molteplici volti in cui si atteggia il rapporto più generale tra diritto e società. Come ci hanno magistralmente insegnato secoli fa i nostri antichi progenitori, è solo in un "luogo" (che sia una nazione, una città, o anche un Palazzo...) costruito socialmente da norme, edificato da diritti e doveri che ci circondano e proteggono, che possiamo davvero essere liberi. Nel corpo e non solo.